



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

PER LA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI

**RELAZIONE SUI RENDICONTI DELLE
SPESE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE E
CORRELATE FONTI DI FINANZIAMENTO
DELLE FORMAZIONI POLITICHE.
CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 2025
COMUNE DI AOSTA**

Deliberazione n. 21 del 21 aprile 2026



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

PER LA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI

**RELAZIONE SUI RENDICONTI DELLE
SPESE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE E
CORRELATE FONTI DI FINANZIAMENTO
DELLE FORMAZIONI POLITICHE.
CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 2025
COMUNE DI AOSTA**



CORTE DEI CONTI

Relatori:

Consigliere Fabrizio Gentile

Consigliere Franco Emilio Mario Vietti

HANNO COLLABORATO PER L'ATTIVITA' ISTRUTTORIA:

Dott.ssa Debora Marina Marra

Dott.ssa Jessica Orlarey



Deliberazione n. 21/2026/CSE

**REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI**

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

Collegio spese elettorali

Il Collegio di controllo sulle spese elettorali delle formazioni politiche presenti alle elezioni amministrative 2025, tenutesi nel Comune di Aosta, composto dai signori magistrati:

Sara Bordet	presidente
Fabrizio Gentile	consigliere relatore
Franco Emilio Mario Vietti	consigliere relatore

nell'adunanza in camera di consiglio del 21 aprile 2026;

visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni e integrazioni (Statuto speciale per la Valle d'Aosta);

visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214, e successive modificazioni e integrazioni;

visto il d.lgs. 5 ottobre 2010, n. 179 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste), che ha istituito la Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e ne ha disciplinato le funzioni;

vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disposizioni sulla disciplina delle campagne elettorali alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica);

vista la legge 6 luglio 2012, n. 96 (Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi e relativa delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali) e, in particolare, l'art. 13, comma 6 - come da ultimo modificato dall'art. 33, comma 3, del decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 116 dell'11 agosto 2014 - il quale, in relazione all'introduzione dei limiti massimi alle spese elettorali dei candidati e dei partiti

politici per le elezioni comunali, attribuisce alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e, in particolare, ai collegi presso le stesse istituiti, la verifica della conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

viste le deliberazioni della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 24/2013 e n. 12/2014;

visto il decreto n. 7/2025 del Presidente della Sezione di controllo per la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, istitutivo del Collegio di controllo sulle spese elettorali nel Comune di Aosta, unico comune valdostano con popolazione superiore ai 30.000 abitanti;

vista l'ordinanza del Presidente del Collegio di controllo sulle spese elettorali n. 1/2025, con la quale è stata assegnata ai consiglieri Fabrizio Gentile e Franco Emilio Mario Vietti l'istruttoria relativa al controllo delle predette spese;

vista la deliberazione n. 22/2025/CSE del 24 ottobre 2025, relativa all'insediamento del Collegio di controllo sulle spese elettorali;

vista la nota del 24 ottobre 2025 (prot. n. 1186) con la quale sono state richieste al Presidente del Consiglio comunale di Aosta le seguenti informazioni: l'elenco delle liste presenti nell'elezione del 28 settembre e turno di ballottaggio 12 ottobre 2025; la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di insediamento del nuovo Consiglio comunale di Aosta;

vista la nota del Comune di Aosta in data 5 novembre 2025 (ns. prot. n. 1201), con la quale sono state fornite le informazioni richieste;

preso atto del dato concernente il numero di iscritti alle liste elettorali per le elezioni predette, acquisito dal sito istituzionale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste;

vista la nota del 7 novembre 2025 (prot. n. 1206) con la quale sono stati richiesti ai rappresentanti delle formazioni politiche che hanno preso parte alla predetta competizione elettorale di trasmettere, nei termini previsti dalla legge, il consuntivo delle spese sostenute e delle relative fonti di finanziamento;

visti i consuntivi trasmessi dai predetti rappresentanti;

considerato, ai fini del computo del termine previsto dalla l. n. 96/2012 per la conclusione del controllo, che l'ultimo consuntivo è pervenuto in data 23 gennaio 2026;

vista l'ordinanza n. 1/2026/CSE, con la quale il Presidente ha convocato il Collegio sulle spese elettorali per l'odierna seduta in presenza;

vista l'assenza di cause di incompatibilità ai sensi dell'art. 51 c.p.c.;

vista la documentazione acquisita nel corso dell'attività istruttoria;

uditi i relatori, consigliere Fabrizio Gentile e consigliere Franco Emilio Mario Vietti

DELIBERA

di approvare la "Relazione sui rendiconti delle spese per la campagna elettorale e correlate fonti di finanziamento delle formazioni politiche. Consultazioni elettorali del 2025 Comune di Aosta" che alla presente si unisce quale parte integrante.

Dispone che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Presidente del Consiglio comunale di Aosta.

Così deliberato in Aosta, nella camera di consiglio del 21 aprile 2026.

I relatori

(Fabrizio Gentile)

Il presidente

(Sara Bordet)

(Franco Emilio Mario Vietti)

Depositato in segreteria in data corrispondente a quella di sottoscrizione del funzionario

Il funzionario

(Debora Marina Marra)

INDICE

Premessa	2
Parte generale	4
1. Quadro normativo di riferimento	5
2. Attività del Collegio di controllo sulle spese elettorali	11
3. Metodologia dell'indagine svolta	17
4. Valutazioni conclusive del collegio	22
Parte speciale	24
Lista n. 1 "POUR L'AUTONOMIE"	25
Lista n. 2 "LEGA SALVINI VALLE D'AOSTA"	26
Lista n. 3 "LA RENAISSANCE VALDÔTAINE"	28
Lista n. 4 "GIORGIA MELONI FRATELLI D'ITALIA"	30
Lista n. 5 "FORZA ITALIA BERLUSCONI PER AOSTA"	31
Lista n. 6 "VALLE D'AOSTA APERTA"	32
Lista n. 7 "UNION VALDÔTAINE"	33
Lista n. 8 "STELLA ALPINA VdA/RASSEMBLEMENT VALDÔTAIN"	35
Lista n. 9 "FEDERALISTI PROGRESSISTI VdA - PD -+ AOSTA - PSI"	36
Lista n. 10 "REV"	38
Lista n. 11 "ALLEANZA VERDI SINISTRA - EUROPA VERDE - SI"	40
Coalizione "ROCCO-FADDA"	42

PREMESSA

1. Il presente referto dà conto degli esiti delle verifiche eseguite dal Collegio di controllo istituito presso la Sezione di controllo per la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, con decreto del Presidente della Sezione stessa n. 7/2025, ai sensi dell'art. 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96.

Le predette verifiche hanno riguardato i profili di legittimità e regolarità dei rendiconti presentati dai rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati che hanno preso parte alla campagna elettorale per le elezioni, svoltesi il 28 settembre 2025, con turno di ballottaggio il 12 ottobre 2025, per il rinnovo delle cariche di Sindaco, Vice Sindaco e Consigliere del Comune di Aosta, l'unico della Regione con popolazione superiore a 30.000 abitanti e quindi soggetto ai controlli previsti dalla normativa citata.

2. In linea di continuità con quanto posto in essere nei precedenti referti relativi alle consultazioni elettorali del 2015 e del 2020¹, il Collegio ha esaminato preliminarmente la questione della applicabilità della citata normativa statale, in relazione all'ordinamento speciale della Regione Valle d'Aosta, non rinvenendo elemento alcuno per discostarsi dall'interpretazione già formulata.

A tale questione è stata, infatti, data positiva soluzione alla luce dell'analisi della natura giuridica delle funzioni affidate al Collegio stesso dall'art. 13 della legge n. 96/2012: esse trovano corrispondenza con quanto previsto all'art. 100 della Costituzione in materia di controllo sulla legittimità e regolarità dei conti e di referto all'organo legislativo, risultando preordinate, più che all'eventuale comminazione delle sanzioni che la normativa citata prevede, all'acquisizione degli elementi necessari per riferire sui risultati dell'attività effettuata al Presidente del Consiglio comunale di Aosta.

Da ciò consegue, quindi, l'indefettibilità dell'esercizio delle funzioni stesse da parte di questo Collegio di controllo nonché l'ontologica differenziazione di tali funzioni rispetto a quelle (pur simili), affidate dalla normativa regionale ad altri organi, superando, conseguentemente, eventuali rilievi circa la potenziale duplicazione dei controlli.

¹ Cfr. la deliberazione 22 gennaio 2016, n. 2/2016/CSE e la deliberazione 31 maggio 2021, n. 9/2021/CSE.

Peraltro, *a fortiori*, con deliberazione n. 2 del 10 marzo 2025, avente ad oggetto “Approvazione della programmazione dell’attività della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste per l’anno 2025”, questa Sezione, in adunanza plenaria, ha inserito la predetta attività di controllo nel programma annuale.

3. La relazione si compone di due parti: la prima, di carattere generale, illustra il quadro normativo di riferimento, dando conto tanto delle disposizioni previste dallo specifico ordinamento della Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, quanto di quelle di fonte statale in base alle quali il controllo del Collegio è stato effettuato, nonché delle principali problematiche emerse nell’ambito delle attività di verifica svolte.

La seconda parte, con specifico riferimento ai conti consuntivi presentati da ogni formazione politica, riferisce gli esiti del controllo eseguito, evidenziando i profili qualitativi e quantitativi, nonché le specificità connesse a ciascuna rendicontazione.

PARTE GENERALE

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1.1. Alla luce delle considerazioni di cui in premessa, appare opportuna una sintetica ricognizione della normativa regionale in materia di controllo delle spese elettorali.

A tal proposito, si rammenta che l'articolo 1 della legge costituzionale n. 2/1993 aveva attribuito alla Regione Valle d'Aosta, modificandone lo Statuto speciale, la competenza in materia di "ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni. Nell'esercizio di tale potestà legislativa, la Regione aveva disciplinato, tra l'altro, il procedimento di elezione diretta del sindaco, del vicesindaco, dei consiglieri comunali e circoscrizionali (l.r. n. 4/1995 e s.m.i.) e adottato norme volte al contenimento, alla pubblicità e al controllo delle spese per la campagna elettorale sostenute dai candidati e dalle liste partecipanti alle elezioni (l.r. n. 4/1997, successivamente modificata con l.r. n. 38/2009).

Tale competenza è da ritenersi ancora in capo alla Regione Valle d'Aosta nonostante la legge costituzionale n. 3/2001 ("Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione") ridefinendo, all'art. 3, le materie di competenza esclusiva dello Stato abbia incluso tra esse la "legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane" (art. 117, c. 2, lett. p). Infatti, l'art. 10 della citata legge costituzionale ha stabilito che "sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite".

Ciò premesso, in questa sede rileva osservare come le citate disposizioni regionali in materia di spese elettorali prevedano, per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, specifici limiti delle spese elettorali per le liste di candidati e di ciascun candidato alla carica di sindaco e di vicesindaco. Tali limiti risultano inferiori rispetto a quelli fissati dall'art. 13, commi 1 e 4, della legge n. 96/2012 per il restante territorio nazionale.

Altro elemento di difformità rispetto all'ordinamento statale è rappresentato dal soggetto chiamato ad effettuare i controlli: infatti, mentre la legge regionale n. 4/1997 affida il controllo unitario delle suddette spese, nonché l'applicazione dell'eventuale apparato sanzionatorio, ad un'apposita "Commissione di garanzia regionale", la normativa statale ha assoggettato al vaglio di un Collegio regionale di garanzia elettorale, costituito presso la corte d'appello o il tribunale, le spese dei candidati alla carica di sindaco e di consigliere e ad un apposito Collegio

istituito presso le Sezioni regionali della Corte dei conti (comma 6 del citato art. 13 della legge n. 96/2012) la verifica delle spese sostenute dalle liste.

L'oggettiva disorganicità del complessivo quadro normativo, unitamente all'esigenza di assicurare l'omogenea effettuazione dei controlli richiesti alla Corte dei conti dal legislatore statale - anche alla luce delle considerazioni di cui alla premessa circa le peculiarità della funzione di controllo e di referto attribuita in materia ai Collegi istituiti presso le Sezioni regionali di controllo - ha determinato questo Collegio a svolgere i controlli predetti prendendo a riferimento le disposizioni (e, in particolare, i limiti definiti per le suddette spese) di cui art. 13 della legge n. 96/2012.

Ciò premesso, questo Collegio ribadisce l'esigenza che le problematiche inerenti al quadro normativo trovino sistematizzazione in un rinnovato assetto ordinamentale regionale che tenga conto delle funzioni di controllo affidate alla Corte dei conti, in particolare con riferimento alla disciplina introdotta dal citato art. 13 della legge n. 96/2012.

1.2. Nell'ambito dell'ordinamento statale, con il comma 6 dell'art. 13, legge n. 96/2012, il legislatore ha inteso estendere, con i necessari contemperamenti, alle consultazioni per il rinnovo delle cariche di Sindaco e di Consigliere nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, una serie di misure (in particolare, gli obblighi di rendicontazione ed i limiti di spesa a carico dei singoli candidati e delle formazioni politiche) già previste per le elezioni della Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica² nonché per quelle per i Consigli regionali³, volte specificamente ad assicurare la correttezza delle competizioni elettorali stesse nonché la trasparenza dei mezzi finanziari impiegati a copertura delle relative spese.

1.3. In tale contesto, così come era già avvenuto per la disciplina delle elezioni dei Consigli regionali, il legislatore ha utilizzato una complessa tecnica redazionale, non facendo discendere le prescrizioni dell'art. 13, comma 6, legge n. 96/2012 da formulazioni *ex novo* ma dal richiamo a quelle dell'art. 12, della legge n. 515/1993 e precisando, fattispecie per fattispecie, gli specifici adeguamenti da adottare⁴.

² Legge 10 dicembre 1993, n. 515.

³ Cfr.: art. 5, comma 4, lett. d), legge 23 febbraio 1995, n. 43 "Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario".

⁴ Nell'ambito della deliberazione n. 24/2013, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha ritenuto di dedicare un passaggio saliente alla tecnica redazionale che caratterizza l'art. 13 della l. n. 96/2012, evidenziando che: "[...], l'adeguamento

La medesima complessa tecnica legislativa è stata utilizzata per le successive modifiche della norma in esame. L'art. 14-bis, della legge n. 13/2014⁵ - novellando l'art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993 e quindi, indirettamente, l'art. 13, comma 6, lett. c), della legge n. 96/2012 - ha previsto che, per quanto concerne le elezioni nazionali, i rendiconti relativi alle formazioni politiche siano trasmessi, nel termine di 45 giorni dalla prima seduta delle nuove Camere, non più ai Presidenti delle Assemblee ma, in via diretta, alla Corte dei conti. Da ciò è conseguito che, per quel che riguarda le elezioni amministrative, i documenti contabili debbono essere depositati presso le Sezioni regionali, facendo decorrere il predetto termine dalla data di insediamento dei Consigli comunali.

Nella medesima disposizione si è, stabilito, inoltre l'unificazione in capo ai Collegi di controllo della Corte dei conti (sia nazionale, sia regionale) di tutte e tre le fattispecie sanzionatorie previste dalla normativa.

Infine, l'art. 33, comma 3, del d.l. n. 91/2014⁶, modificando i commi 6 e 7 dell'art. 13, della legge n. 96/2012 ha limitato l'ambito di applicazione dei controlli predetti ai Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti⁷.

di detta normativa alle esigenze applicative proprie di un diverso ambito istituzionale (quale deve ritenersi quello delle Amministrazioni locali) è rimesso [...] all'attività dell'interprete, il quale viene chiamato al difficile compito di integrare una disciplina incerta e lacunosa seguendo una traccia (quanto mai esile ed essenziale) che il legislatore ha inteso fornire dettando scarse indicazioni di carattere ermeneutico circa la normativa concretamente applicabile. La regolamentazione che ne consegue risulta, in detti casi, priva di una espressa formulazione testuale che ne espliciti il contenuto precettivo in base ad un preciso valore semantico".

⁵ Legge 21 febbraio 2014, n. 13 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta a loro favore".

⁶ Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea", convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

⁷ Ciò premesso, il testo vigente dell'art. 13 (come definito a seguito delle modificazioni di cui si è dato conto) nelle parti specificamente rilevanti ai fini della presente relazione (commi 6 e 7), risulta il seguente:

"6. Alle elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti si applicano le seguenti disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come da ultimo modificata dalla presente legge:

a) articolo 7, comma 2, intendendosi il limite di spesa ivi previsto riferito ai limiti di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo; commi 3 e 4, con esclusione dei candidati che spendono meno di euro 2.500 avvalendosi unicamente di denaro proprio, fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto di cui al comma 6; comma 6, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio comunale; commi 7 e 8;

b) articolo 11;

c) articolo 12, comma 1, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il presidente del consiglio comunale; comma 2 e comma 3, primo e secondo periodo, intendendosi sostituita la Corte dei conti con la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio; comma 3-bis; comma 4, intendendosi sostituito l'Ufficio elettorale circoscrizionale con l'Ufficio elettorale centrale; gli obblighi di controllo, attribuiti alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, si riferiscono ai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

d) articolo 13;

e) articolo 14;

f) articolo 15, commi 3 e 5; comma 6, intendendosi il limite di spesa ivi previsto riferito ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; comma 7, intendendosi sostituita la delibera della Camera di appartenenza con la delibera del consiglio comunale, e comma 8;

1.4. Peraltro, le predette previsioni normative hanno presentato, sotto molti profili, oggettive difficoltà tanto in sede di interpretazione quanto di applicazione da parte delle Sezioni regionali e dei Collegi di controllo, al punto da rendere necessarie, al fine di garantire il corretto ed omogeneo funzionamento dei controlli stessi, due pronunce della Sezione delle Autonomie, adottate ai sensi dell'art. 6, comma 4, d. l. n. 174/2012⁸.

Nella prima⁹, sono stati definiti gli indirizzi interpretativi generali della materia di cui si dirà in dettaglio nel prosieguo della relazione (cfr. cap. n. 2).

Nella seconda deliberazione¹⁰ - a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 13/2014 - sono stati enunciati specifici principi di diritto in relazione al termine *a quo* per il deposito dei rendiconti presso le Sezioni regionali della Corte, alle garanzie in tema di procedimento amministrativo (*ex lege* n. 689/1981)¹¹ correlate all'esercizio dei poteri sanzionatori previsti dal combinato disposto dell'art. 13, comma 7, della legge n. 96/2012 (come modificato dall'art. 14-bis, della legge n. 13/2014) e dai commi 15 e 16 dell'art. 15, della legge n. 515/1993, nonché al regime transitorio da applicare ai procedimenti istruttori *ex lege* n. 96/2012, iniziati precedentemente all'entrata in vigore della legge n. 13/2014.

1.5. L'art. 13, comma 6, lett. c), della legge n. 96/2012 - richiamando la normativa prevista per le elezioni del Parlamento nazionale¹² - stabilisce che le verifiche di conformità alla legge e di regolarità della documentazione prodotta da parte delle formazioni politiche partecipanti alle

comma 9, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; comma 10, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio comunale; comma 11, primo periodo, e comma 15; comma 16, primo periodo, intendendosi per limiti di spesa quelli di cui al comma 5 del presente articolo; comma 19.

7. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti, movimenti politici e liste per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, il collegio istituito presso la sezione regionale di controllo della Corte dei conti applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000. La dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, deve essere trasmessa al presidente del consiglio comunale entro tre mesi dalla data delle elezioni."

⁸ L'art. 6, comma 4, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito con modificazioni dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213, recita: "Al fine di prevenire o risolvere contrasti interpretativi rilevanti per l'attività di controllo o consultiva o per la risoluzione di questioni di massima di particolare rilevanza, la Sezione delle autonomie emana delibera di orientamento alla quale le Sezioni regionali di controllo si conformano. Resta salva l'applicazione dell'articolo 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nei casi riconosciuti dal Presidente della Corte dei conti di eccezionale rilevanza ai fini del coordinamento della finanza pubblica ovvero qualora si tratti di applicazione di norme che coinvolgono l'attività delle Sezioni centrali di controllo".

⁹ Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, Deliberazione 1° ottobre 2013, n. 24, con annesso il documento "Primi indirizzi interpretativi inerenti l'applicazione dell'art. 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sul controllo delle spese elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti".

¹⁰ Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione 15 aprile 2014, n. 12.

¹¹ Sezioni I e II, Capo I, legge 24 novembre 1981, n. 689, "Modifiche al sistema penale".

¹² Art. 12, comma 3, l. n. 515/1993.

elezioni amministrative nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti vengano affidate ad appositi Collegi istituiti presso le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti competenti per territorio, composti da tre magistrati individuati, mediante sorteggio, tra quelli assegnati alle Sezioni regionali stesse.

Tali Collegi si configurano come organi temporanei, da costituirsi obbligatoriamente in occasione di ogni elezione amministrativa: in proposito, la citata deliberazione n. 12/2014 si sofferma lungamente sulla natura del collegamento tra le funzioni del Collegio e quelle della Sezione regionale, concludendo nel senso “dell’esistenza di un preciso nesso strutturale e funzionale che conferisce agli speciali Collegi incardinati “presso” le diverse Sezioni regionali di controllo la natura di organo dotato di competenza riservata (cui, in via del tutto eccezionale, sono attribuiti anche compiti sanzionatori)”¹³.

1.6. Dal punto di vista sistematico, rileva sottolineare, in primo luogo, come l’art. 13 della legge n. 96/2012 abbia mutuato una delle disposizioni-cardine della legge n. 515/1993, prevedendo un “sistema binario” che differenzia i controlli sui rendiconti delle formazioni politiche partecipanti alle consultazioni elettorali da quelli dei singoli candidati.

Per le elezioni nazionali, in relazione della natura pubblica delle risorse di cui fruivano le formazioni politiche, il legislatore aveva ritenuto di affidare i controlli dei consuntivi di lista al Collegio istituito presso la Corte dei conti e dei rendiconti individuali ai Collegi regionali di garanzia elettorale presso la Corte d’appello (ovvero, in mancanza, presso i Tribunali)¹⁴.

Per effetto del rinvio operato dall’art. 13, comma 6 della legge n. 96/2012, la medesima distinzione è replicata nel caso delle elezioni amministrative, benché per le spese ad esse connesse non siano previste forme di rimborso pubblico né per i singoli, né per le formazioni politiche. Anche nella fattispecie in esame, dunque, è previsto che il controllo rivolto ai conti consuntivi resi dai responsabili delle liste sia svolto dai Collegi istituiti presso le Sezioni regionali della Corte dei conti mentre, per quanto concerne le spese sostenute dai singoli candidati, le relative verifiche competano ai predetti Collegi regionali di garanzia.

¹³ Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 12/2014.

¹⁴ Collegi costituiti ai sensi dell’art. 13, comma 1, l. n. 515/1993.

1.7. Il citato art. 13, comma 6, lett. c), della legge n. 96/2012, prevedendo un ulteriore richiamo alla normativa vigente per le elezioni nazionali¹⁵, ribadisce inoltre che la presentazione dei conti consuntivi venga effettuata a cura dei rappresentanti delle formazioni politiche partecipanti nell'elezione, entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data di insediamento del Consiglio comunale¹⁶; tale riferimento temporale deve essere formalmente acquisito dal Collegio - unitamente ad altri dati rilevanti ai fini dell'attività di controllo - tramite una specifica richiesta rivolta al Presidente del Consiglio stesso¹⁷.

L'obbligo di rendicontazione sussiste anche nel caso in cui il soggetto politico non abbia sostenuto autonomamente spese e non abbia ricevuto finanziamenti, oppure in quello in cui le spese siano state sostenute direttamente dai singoli candidati e/o i finanziamenti siano stati ricevuti direttamente da essi. In tali fattispecie, il responsabile della lista può limitarsi a far pervenire al Collegio un'apposita comunicazione.

Il corretto adempimento dell'obbligo di presentazione è oggetto di apposita attività istruttoria da parte del Collegio, volta a verificare la data di trasmissione o di deposito del rendiconto. L'eventuale mancato rispetto del termine predetto, ove non sia dipeso da mero ritardo, configura infatti una violazione dell'obbligo di legge a fronte della quale è prevista una specifica sanzione¹⁸.

¹⁵ Art. 12, comma 1, l. n. 515/1993.

¹⁶ Art. 14-bis, l. n. 13/2014.

¹⁷ In tal senso, cfr.: Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 12/2014, laddove viene fornito il criterio interpretativo al fine di "evitare le possibili incertezze circa la data finale del controllo nel caso i consuntivi non dovessero pervenire tutti nella medesima data". A seguito della modifica apportata dal d. l. n. 149/2013, le Sezioni regionali di controllo sono divenute dirette destinatarie della trasmissione dei conti consuntivi delle spese elettorali da parte dei responsabili delle liste; la precedente normativa prevedeva invece che i conti fossero trasmessi al Presidente del Consiglio comunale e da questi alla Sezione.

¹⁸ In tal senso, cfr: Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 24/2013, laddove si afferma l'opportunità che la Sezione regionale (oggi Collegio) prima di irrogare la sanzione accerti, tramite apposita attività istruttoria, se l'eventuale mancato invio sia dipeso da mero ritardo.

2. ATTIVITA' DEL COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI

2.1. L'attività affidata al Collegio di controllo si sostanzia in una "verifica della conformità alla legge delle spese sostenute dagli aventi diritto e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse", ove per "conformità alla legge" delle spese sostenute deve intendersi - in base alle tipologie indicate ai commi 1 e 2 dell'art. 11 della più volte richiamata legge n. 515/1993¹⁹ - la sussistenza di una connessione, diretta o indiretta, della spesa documentata con le finalità elettorali, secondo un principio di congruità e di inerenza anche sotto il profilo temporale.

Nell'esercizio di tale attività, i Collegi dispongono di poteri istruttori diretti nei confronti delle formazioni politiche interessate, attraverso i quali possono procedere, nel rispetto del principio del contraddittorio, all'acquisizione di informazioni, chiarimenti e integrazioni.

In virtù del richiamo espresso operato dal più volte citato art. 13, comma 6, nella normativa per le elezioni amministrative trova applicazione anche la disposizione dell'art. 12, comma 3, della legge n. 515/1993 in base alla quale, "le attività di controllo devono concludersi entro sei mesi dalla presentazione dei consuntivi, salvo che il Collegio, con deliberazione motivata, non stabilisca un termine ulteriore, comunque non superiore ad altri tre mesi".

2.2. *Limite massimo di spesa.* Quanto al merito dei controlli, l'art. 13, comma 5 della legge n. 96/2012 prevede un limite massimo di spesa, diretto a evitare che la competizione elettorale sia alterata dagli effetti potenzialmente distorsivi di un'eccessiva disparità di risorse economiche fra competitori. Tale limite, il cui superamento configura un'altra delle fattispecie soggette a sanzione amministrativa pecuniaria da parte del Collegio, è quantificato dalla norma citata nell'importo di un euro per ognuno dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali.

2.3. *La rendicontazione.* Il rendiconto deve riportare l'indicazione dettagliata delle spese sostenute per la campagna elettorale, esplicitandone il riferimento alle tipologie di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della legge n. 515/1993, nonché il riscontro con la documentazione contabile allegata e con le fonti di finanziamento correlate.

¹⁹ Cfr.: *infra*, par. 2.3.

Su tali basi, la deliberazione n. 24/2013 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti chiarisce che il controllo da parte del Collegio sarà volto ad accertare l'ammissibilità e l'effettività delle spese rendicontate. A questo fine, vengono in rilievo una serie di profili, ovvero:

- la riferibilità al periodo temporale della campagna elettorale;
- l'inerenza oggettiva della spesa alle attività di propaganda previste dalla legge;
- l'esistenza di idonea documentazione di supporto;
- il rispetto dell'obbligo di specificazione di sufficienti fonti di finanziamento.

2.3.1. *Periodo temporale di riferimento.* In mancanza di una disciplina specifica per le elezioni comunali e sebbene l'art. 13, della legge n. 96/2012 non operi alcun rinvio esplicito alla definizione di cui all'art. 12, comma 1-bis, della legge n. 515/1993, appare condivisibile l'orientamento largamente prevalente in base al quale il periodo temporale di riferimento della campagna elettorale - quello entro cui le spese effettuate debbono essere sostenute onde essere legittimamente considerate inerenti alla consultazione - sia ricompreso fra la data del decreto prefettizio di convocazione dei comizi elettorali ed il giorno precedente lo svolgimento delle elezioni.

Tuttavia, ancorandosi ad un principio di ragionevolezza, si ritiene, in continuità con quanto statuito dal precedente Collegio (cfr. deliberazione 22 gennaio 2016, n. 2/2016/CSE Valle d'Aosta), possano essere considerate ammissibili anche singole spese effettuate in prossimità di tale periodo, purché "risultino documentatamente ed inequivocabilmente riferite alla consultazione elettorale in esame"²⁰.

2.3.2. *Tipologia spese ammissibili.* Quanto alla inerenza oggettiva delle spese rispetto alla competizione elettorale, l'art. 11, comma 1, della legge n. 515/1993, richiamato all'art. 13, comma 6, lett. b), della legge n. 96/2012, fornisce un dettagliato elenco delle tipologie di spesa ammissibili (quelle per la produzione, acquisto o affitto di materiali e mezzi di propaganda; per la diffusione dei messaggi di propaganda sugli organi di informazione; per l'organizzazione di manifestazioni di propaganda in luoghi pubblici o aperti al pubblico; per l'espletamento delle operazioni finalizzate alla presentazione delle liste), prevedendo altresì, all'ultima lettera

²⁰ In tal senso, cfr.: Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 24/2013.

dell'elenco stesso, un'indicazione aperta che fa riferimento "ad ogni altra prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale".

Il successivo comma 2 dello stesso articolo stabilisce inoltre che: "le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate"²¹.

Quanto alle modalità di computo del *forfait*, si ritiene che, anche in assenza dei rimborsi pubblici che caratterizzavano il regime delle elezioni nazionali, il calcolo debba comunque prendere a base le sole spese sostenute e documentate di cui al comma 1.

2.3.3. Idonea documentazione di supporto. Le verifiche quanto all'idoneità della documentazione di supporto riguardano l'esistenza dei documenti di spesa, la riferibilità dei documenti stessi alle formazioni politiche che li hanno prodotti (intestazione della fattura non a soggetti terzi e riconducibilità al partito), la prova dell'avvenuto pagamento (scontrini fiscali, quietanze di pagamento) e l'attestazione del versamento della ritenuta d'acconto (ove applicabile).

Le spese che, pur rientrando nelle categorie ammissibili, risultassero irregolari per mancanza di documentazione probatoria, dovrebbero essere espunte dal conto, senza tuttavia far venire meno né la computabilità ai fini del rispetto del limite massimo di spesa, né la necessità di reperire risorse finanziarie da utilizzare a copertura.

Peraltro, come precisato dalla Sezione delle Autonomie nella citata deliberazione n. 24/2013, "una eventuale dichiarazione di irregolarità dei rendiconti potrà dipendere [...] anche ad un difetto formale della documentazione (nel qual caso l'irregolarità sarà suscettibile di mera segnalazione) o, altrimenti, ad un vizio riconducibile alla mancanza di idonea prova documentale".

2.3.4. Provenienza delle fonti di finanziamento. Con riguardo alle fonti di finanziamento (la cui mancata indicazione comporta, ai sensi dell'art. 15, comma 15, della legge n. 515/1993, l'applicazione di una specifica sanzione pecuniaria), rileva richiamare la pronuncia della

²¹ Tale ultima disposizione ha presentato notevoli difficoltà interpretative. Il Collegio aderisce all'indirizzo di molti Collegi istituiti presso le Sezioni regionali che hanno ritenuto di commisurare la percentuale fissa forfettaria al totale delle spese ammissibili e documentate di cui al comma 1 dell'art. 11 della legge 515/1993; conseguentemente, sono stati considerati ammissibili gli importi inseriti nei consuntivi anche in assenza di documentazione attestante l'effettivo esborso.

Sezione delle Autonomie da ultimo citata, secondo la quale, in assenza di contributi pubblici, il controllo di legittimità e regolarità svolto dai Collegi “è rivolto, fundamentalmente, ad assicurare la conoscenza dei mezzi finanziari impiegati nella competizione elettorale a copertura delle relative spese. Tale esigenza di trasparenza è particolarmente avvertita in quanto strumentale a garantire efficaci forme di contrasto al fenomeno della corruzione nel finanziamento di partiti e movimenti politici”.

Pertanto, coerentemente con l’orientamento già assunto nel tempo dai vari Collegi operanti per le elezioni politiche a livello nazionale, le verifiche dei Collegi presso le Sezioni regionali devono coprire non solo le risorse derivanti da disponibilità proprie delle formazioni politiche (fonti interne), ma soprattutto i finanziamenti erogati da soggetti terzi, siano essi persone fisiche o giuridiche (fonti esterne), verificando, in particolare, il rispetto della normativa vigente in tema di liceità dei finanziamenti stessi. Nei casi in cui la relativa attestazione risultasse mancante o insufficiente, essa dovrà essere acquisita in sede istruttoria.

In proposito, è rilevante richiamare la pronuncia della Corte di Cassazione n. 1352/1999 la quale ha escluso che il controllo di legittimità e regolarità della Corte dei conti possa estendersi alle risorse provenienti dai bilanci dei singoli partiti; pertanto, la dichiarazione di finanziamento con “mezzi propri” deve essere ritenuta sufficiente a provare la copertura delle spese²².

2.4. *Sanzioni*. Il combinato disposto del comma 7 dell’art. 13 della legge n. 96/2012 (come modificato dall’art. 14-bis della legge n. 13/2014) e dei commi 15 e 16 dell’art. 15 della legge n. 515/1993 individua tre distinte ipotesi di illecito amministrativo, in relazione alle quali è riconosciuta ai Collegi di controllo (tanto nell’ambito di elezioni politiche, quanto amministrative) la competenza di applicare le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie²³:

- da euro 50.000 a euro 500.000 in caso di mancato deposito dei rendiconti da parte delle formazioni politiche per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti (art. 13, comma 7, legge n. 96/2012, così come novellato dal decreto-legge n. 91/2014 convertito in legge n. 116/2014)²⁴;

²² Corte di Cassazione, con sentenza 18 febbraio 1999, n. 1352.

²³ In relazione a tale competenza, l’art. 15, comma 6, lett. f) della legge n. 96/2012 rimanda all’art. 15, comma 19, della legge n. 515/1993, facendo esplicito riferimento alle disposizioni generali delle Sezioni I (“Principi generali”) e II (“Applicazione”) del Capo I della legge n. 689/1981 (“Modifiche al sistema penale”).

²⁴ La legge prevedeva originariamente che tale sanzione fosse applicata dalla Sezione regionale di controllo; l’art. 14-bis, comma 2 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 ha modificato tale disposizione, prevedendo che anche la sanzione predetta sia demandata al Collegio.

- da euro 5.164,57 a euro 51.645,69 in caso di mancata indicazione nei consuntivi delle fonti di finanziamento (art. 15, comma 15, legge n. 515/1993 richiamato dall'art. 13 comma 6 lettera f) della legge n. 96/2012);
- in misura non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente in caso di superamento del limite massimo di spesa previsto dall'art. 15, comma 5, della legge n. 515/1993 (art. 15, comma 16, della legge n. 515/1993 richiamato dall'art. 13 comma 6 lettera f), della legge n. 96/2012).

In proposito, la deliberazione n. 12/2014 della Sezione delle Autonomie ha ulteriormente chiarito che “i principi generali in tema di garanzie del procedimento sanzionatorio amministrativo, richiamati nelle Sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, trovano applicazione anche nei casi in cui, ai sensi dell'art. 14-*bis*, comma 2, del d.l. n. 149/2013, il Collegio incardinato presso la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti sia competente a comminare la sanzione amministrativa pecuniaria in conseguenza del mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte di partiti, movimenti politici, liste e gruppi di candidati presenti all'elezione comunale (art. 15, comma 19, della legge n. 515/1993, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera f), della legge n. 96/2012).”

2.5. *Referto finale.* Il referto costituisce l'esito finale dell'attività del Collegio, con il quale si dà conto delle verifiche effettuate, degli eventuali rilievi mossi e delle sanzioni eventualmente irrogate.

La norma originaria (art. 12, comma 3, della legge n. 515/1993) prevedeva che, per le consultazioni politiche, il predetto referto fosse trasmesso direttamente al Presidente dei due rami del Parlamento nazionale. Quanto alle consultazioni amministrative, nell'art. 13, comma 6, della legge n. 96/2012 - per “un probabile difetto di coordinamento tra i disposti normativi”²⁵ - manca il riferimento esplicito alla citata disposizione mentre è presente un richiamo al successivo comma 3 *bis*, in cui si prevede che “La Corte dei conti cura la pubblicità del referto”. Da ciò può farsi discendere il prevalente orientamento seguito dai Collegi di trasmettere la relazione *in primis* al Presidente del Consiglio comunale, “in quanto organo rappresentativo direttamente interessato alla correttezza della [...] competizione elettorale”²⁶, nonché, ove

²⁵ Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 24/2013.

²⁶ Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 24/2013.

ritenuto necessario, alle altre autorità competenti, in base alla natura delle irregolarità eventualmente riscontrate.

3. METODOLOGIA DELL'INDAGINE SVOLTA

3.1. In previsione della scadenza del Consiglio comunale di Aosta nel corso dell'anno 2025, la Sezione di controllo per la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste aveva inserito i controlli prescritti dalla legge n. 96/2012 nel programma di attività adottato con la deliberazione n. 2 del 10 marzo 2025, avendo ritenuto la materia di propria competenza, alla luce del rinvio dinamico di cui al comma 7 dell'art. 1 del d.lgs. 5 ottobre 2010, n. 179, istitutivo della Sezione stessa²⁷.

Pertanto, dopo lo svolgimento delle elezioni, il Presidente della Sezione, con decreto n. 7/2025, ha designato il Presidente ed i componenti effettivi e supplenti del Collegio stesso.

Il Collegio di controllo sulle spese elettorali si è insediato nell'adunanza del 24 ottobre 2025; il Presidente del Collegio, con propria ordinanza, ha individuato i Consiglieri ai quali è stata affidata l'attività istruttoria.

3.2. Per le finalità previste dall'art. 13, comma 6, della legge n. 96/2012, il Presidente del Collegio, con nota del 24 ottobre 2025, prot. n. 1186, ha chiesto al Presidente del Consiglio comunale di Aosta di far conoscere:

- la data di convocazione dei comizi elettorali;
- l'elenco dei partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti nelle elezioni amministrative comunali del 28 settembre 2025 e turno di ballottaggio del 12 ottobre 2025, corredato dai nominativi e dai recapiti dei rispettivi rappresentanti;
- la data di insediamento del nuovo Consiglio comunale di Aosta, quale termine *a quo* ai fini del computo dei 45 giorni utili per la presentazione dei rendiconti.

Il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Aosta (pari a euro 28.590) è stato acquisito tramite il sito istituzionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta, nella parte dedicata alle consultazioni elettorali.

3.3. Con nota ns. prot. n. 1201 del 5 novembre 2025, sono pervenute le informazioni richieste. In particolare, è stato comunicato:

²⁷ Il comma 7, art. 1, d.lgs. n. 179/2010 recita: "Alla sezione si intendono assegnate tutte le altre funzioni previste per le sezioni regionali della Corte dei conti in quanto compatibili con il presente decreto o da esso non espressamente derogate".

- che i comizi elettorali sono stati convocati con decreto del Presidente della Regione 23 luglio 2025 n. 342, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 40 del 25 luglio 2025;
- che alle elezioni del 28 settembre e del turno di ballottaggio del 12 ottobre 2025 hanno preso parte le seguenti liste:
 - Lista n. 1 “POUR L’AUTONOMIE”;
 - Lista n. 2 “LEGA SALVINI VALLE D’AOSTA”;
 - Lista n. 3 “LA RENAISSANCE VALDÔTAINE” ;
 - Lista n. 4 “GIORGIA MELONI FRATELLI D’ITALIA”;
 - Lista n. 5 “FORZA ITALIA BERLUSCONI PER AOSTA”;
 - Lista n. 6 “VALLE D’AOSTA APERTA”;
 - Lista n. 7 “UNION VALDÔTAINE”;
 - Lista n. 8 “STELLA ALPINA VALLEE D’AOSTE – RASSEMBLEMENT VALDÔTAINE”;
 - Lista n. 9 “FEDERALISTI PROGRESSISTI VALLE D’AOSTA – PARTITO DEMOCRATICO -+ AOSTA – PSI”;
 - Lista n. 10 “REV”;
 - Lista n. 11 “ALLEANZA VERDI SINISTRA – EUROPA VERDE – SINISTRA ITALIANA”;
- l’elenco dei rappresentanti delle liste predette;
- la data di insediamento del nuovo Consiglio comunale, avvenuto il 29 ottobre 2025.

3.4. Acquisite in tal modo le informazioni preliminari, i magistrati istruttori, con nota del 7 novembre 2025, prot. n. 1206, hanno invitato ciascuno dei rappresentanti delle liste stesse a far pervenire, entro e non oltre il successivo 13 dicembre²⁸, pena l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, il conto consuntivo delle spese sostenute nel corso della campagna elettorale e delle relative fonti di finanziamento, corredato della documentazione contabile, raggruppata e numerata secondo la tipologia delle voci di spesa, con evidenza dell’avvenuto pagamento delle stesse, sottoscritto secondo le modalità di legge.

Al fine di semplificare tali adempimenti, alla nota predetta è stato allegato uno schema di rendiconto, articolato in due prospetti funzionali a dettagliare separatamente i finanziamenti

²⁸ Termine previsto dal combinato disposto degli artt. 13, comma 6, della legge n. 96/2012 e 12, comma 1, della legge n. 515/1993.

ricevuti, con la specificazione delle singole fonti, nonché le spese documentate, classificate per tipologia, e quelle forfettarie.

Otto liste hanno adempiuto all'obbligo di rendicontazione entro il termine fissato.

Tre liste hanno adempiuto all'obbligo di rendicontazione oltre il termine fissato.

Tale adempimento tardivo verificatosi nelle fattispecie in parola è stato considerato dal Collegio idoneo a configurare una ipotesi di mancato invio per "mero ritardo", in conformità agli indirizzi interpretativi forniti dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 24/2013/INPR) e da ulteriore giurisprudenza contabile (*ex multis* deliberazione n. 21/2025/CSE della Sezione Regionale di Controllo dell'Emilia-Romagna).

Per tali ragioni il Collegio ritiene che, sulla base di tale orientamento, possano considerarsi non sanzionabili i consuntivi depositati oltre i termini e cioè "per mero ritardo".

L'ultimo consuntivo è pervenuto alla Sezione regionale il 23 gennaio 2026, data a partire dalla quale sono decorsi i sei mesi previsti dalla legge n. 96/2012 per la conclusione delle prescritte verifiche da parte del Collegio.

3.5. Per completezza informativa, è opportuno far presente che, nello svolgimento della consultazione elettorale in analisi, vi è stata la costituzione delle seguenti coalizioni tra liste collegate:

- *Coalizione autonomista-popolare-democratica* (che esprime i candidati Raffaele Rocco a Sindaco e Valeria Fadda a Vicesindaco), con le liste estratte nell'ordine: REV, Stella Alpina/Rassemblement Valdôtain, Partito Democratico/Psi/+Aosta, Pour l'Autonomie, Union Valdôtaine;
- *Alleanza Verdi Sinistra* (che esprime i candidati Eugenio Torrione a Sindaco, e Katya Foletto a Vicesindaco);
- *Coalizione di centrodestra* (che esprime i candidati Giovanni Girardini a Sindaco e Sonia Furci a Vicesindaco), con le liste estratte nell'ordine: Lega Vallée d'Aoste, Forza Italia, La Renaissance Valdôtaine, Fratelli d'Italia;
- *VdA Aperta* (che esprime i candidati Diego Foti a Sindaco e Chiara Giordano a Vicesindaco).

La coalizione Rocco-Fadda ha autonomamente ritenuto di presentare un rendiconto relativo alle spese congiuntamente sostenute e ai fondi da ciascuna lista trasferiti alla coalizione stessa. Tale rendiconto è stato oggetto di esame da parte del Collegio²⁹.

Le altre coalizioni non hanno ritenuto di presentare analoga documentazione. In assenza di un obbligo di rendicontazione per le coalizioni di liste da parte di una specifica previsione normativa, il Collegio ha ritenuto di non effettuare ulteriori approfondimenti.

3.6. Su queste basi, il Collegio ha avviato l'esame della documentazione trasmessa dai rappresentanti delle liste, procedendo alla verifica:

- della correttezza della sottoscrizione del rendiconto da parte dei soggetti indicati nell'apposita lista a suo tempo acquisita agli atti del Collegio;
- dell'ammontare e della natura dei finanziamenti e delle relative fonti;
- del rispetto del limite massimo di spesa previsto dall'art. 13, comma 6, della legge n. 96/2012 e determinato - in base al numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali - in euro 28.590,00;
- dell'ammontare della corretta classificazione rispetto alle categorie di cui all'art. 11, comma 1, della legge n. 515/1993, nonché della documentazione dell'avvenuto pagamento delle spese dichiarate, riferibili all'arco temporale corrispondente alla campagna elettorale (25 luglio 2025 - 12 ottobre 2025);
- del corretto computo della percentuale di spese non forfettarie di cui al comma 2 del citato art. 11.

L'analisi non ha preso in considerazione le comunicazioni erroneamente trasmesse da alcune liste relative alle spese rendicontate per le elezioni regionali (prot. 1248/2025) e per le elezioni del candidato sindaco (prot. 1272/2025) e vicesindaco (prot. 1266/2025 e prot. n. 1266/2025), in quanto le medesime esulano dall'attività di scrutinio intestate al Collegio ai sensi dell'art. 13, comma 6, della L. n. 96/2012.

²⁹ Cfr.: *infra*, Parte speciale.

3.7. Quanto all'attività istruttoria relativa al merito della documentazione prodotta dalle formazioni politiche, svolta nel rispetto delle garanzie del contraddittorio, il Collegio ha richiesto acquisizioni istruttorie nei confronti di dieci liste e una coalizione.

Per quanto concerne l'individuazione dei soggetti tenuti a presentare il rendiconto, stante l'assenza di regole certe circa la nomina di un rappresentante per tali adempimenti e vista la molteplicità di denominazioni utilizzate dai presentatori dei rendiconti, il Collegio, nel solco della giurisprudenza di questa Corte³⁰, ha ritenuto valida la sottoscrizione da parte di qualunque soggetto che abbia dichiarato di avere un legame funzionale con la lista (delegato/rappresentante di lista, tesoriere/segretario amministrativo/legale rappresentante della formazione politica, ecc.).

Nella parte speciale del presente referto viene dato conto, in dettaglio, dell'esito del controllo effettuato dal Collegio nei confronti di ciascuna delle liste (nonché della coalizione Rocco-Fadda, in quanto pervenuto il relativo rendiconto) che hanno partecipato alle consultazioni elettorali del 28 settembre 2025 e turno di ballottaggio del 12 ottobre 2025 nel Comune di Aosta.

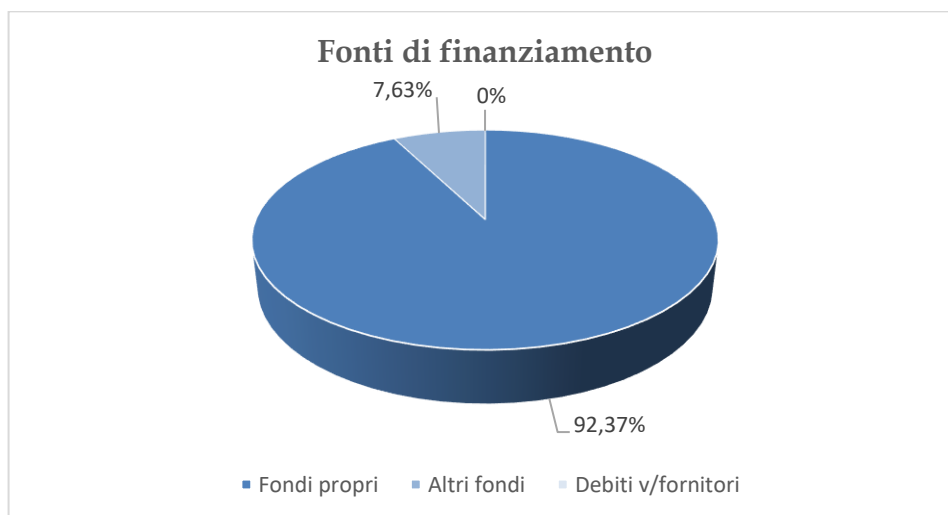
³⁰ *Ex multis* deliberazione n. 21/2025/CSE della Sezione Regionale di Controllo dell'Emilia-Romagna.

4. VALUTAZIONI CONCLUSIVE DEL COLLEGIO

Con riferimento a quanto in precedenza riportato e sulla base delle risultanze dell'esame della documentazione prodotta dalle singole liste (di cui si darà ampio dettaglio nella parte speciale del presente referto), il controllo effettuato dal Collegio sui rendiconti, in particolare sotto il profilo della natura delle spese e delle fonti di finanziamento, ha dato l'esito seguente:

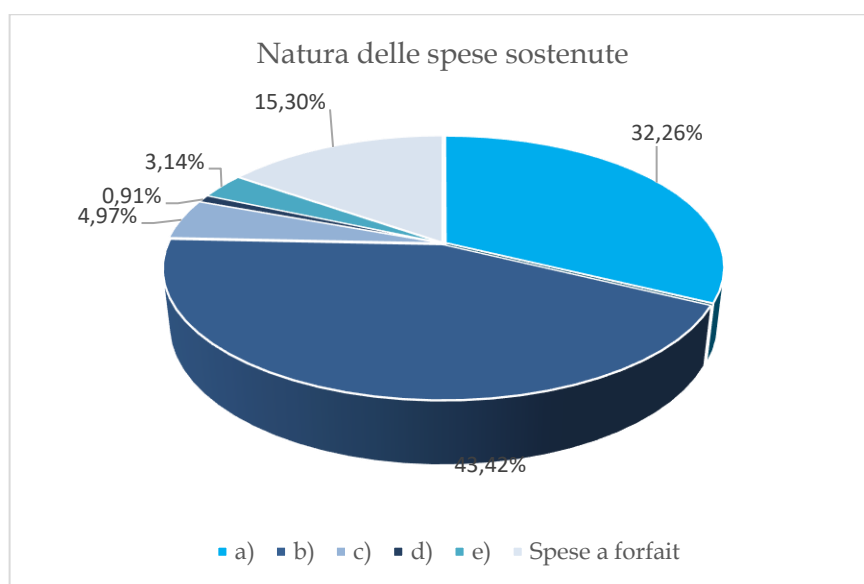
- a) tutte le liste hanno rispettato il limite massimo di spesa;
- b) l'ammontare complessivo dei finanziamenti documentato dalle liste è stato di euro 105.818,91, in ampio aumento rispetto al dato complessivo di euro 58.272,51 rilevato nella precedente competizione elettorale svoltasi in concomitanza alla situazione epidemiologica da COVID-19, ma sostanzialmente in linea con l'ammontare rilevato nella consultazione elettorale del 2015 (euro 87.305,32). I dati disaggregati delle fonti di finanziamento sono riportati nella tabella e nel grafico seguenti:

FONTI	IMPORTO	%
Fondi propri	€ 97.748,76	92,37%
Altri fondi	€ 8.070,15	7,63%
Debiti v/fornitori	€ 0,00	0%
TOTALE	€ 105.818,91	100,00%



- c) l'ammontare complessivo delle spese sostenute è stato di euro 104.915,26. I dati disaggregati riferiti alla natura delle spese sostenute sono riportati nella tabella e grafico seguenti:

NATURA SPESE SOSTENUTE (Descrizione)		IMPORTO (€)	PERCENTUALE (%)
a)	Produzione, acquisto o affitto di materiali e mezzi per la propaganda	33.848,39	32,36
b)	Distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di propaganda, compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, cinema e teatri	45.552,14	43,42
c)	Organizzazione di manifestazioni di propaganda in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo	5.209,36	4,97
d)	Stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, autenticazione delle firme e espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali	955,06	0,91
e)	Personale utilizzato e ogni altra prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale	3.295,34	3,14
Spese a forfait		16.054,97	15,30
TOTALE		104.915,26	100,00



Il Collegio ha riscontrato la sostanziale regolarità della rendicontazione presentata sotto i profili del rispetto dei termini, dell'indicazione delle fonti di finanziamento, nonché della conformità delle spese effettuate alle tipologie ammesse dalla normativa in materia.

PARTE SPECIALE

Lista n. 1 “POUR L’AUTONOMIE”

Nei termini previsti dall’art. 12, comma 1, della L. n. 515/1993 la lista, con nota prot. n. 1240/2025, ha ottemperato all’obbligo di trasmissione del consuntivo delle spese elettorali sostenute, con annesso prospetto delle relative fonti di finanziamento.

I suddetti prospetti risultano sottoscritti dal committente di lista.

Quanto alle fonti di finanziamento, il conto consuntivo trasmesso riporta un ammontare pari a complessivi euro 7.488,86 a titolo di “Risorse proprie della lista”.

Le spese dichiarate ammontano complessivamente ad euro 7.488,86³¹, di cui euro 6.240,72 ai sensi dell’art. 11, comma 1, della l. n. 515/1993 ed euro 1.248,14 ai sensi dell’art. 11, comma 2, della l. n. 515/1993.

Al termine dell’esame istruttorio espletato, il Collegio ha rilevato quanto segue:

- il valore complessivo delle fonti di finanziamento dichiarate risultava composto da una quota di risorse per le quali non era chiaramente individuabile la natura e la fonte di provenienza;
- con riferimento ad una fattura, alla luce della documentazione trasmessa, non è risultato chiaro se la spesa in parola fosse stata materialmente sostenuta, durante le elezioni comunali, a beneficio della lista o del singolo candidato.

Con nota del 10 febbraio 2026, prot. n. 112, i magistrati istruttori hanno chiesto precisazioni ed eventuali evidenze documentali utili a chiarire la natura e la fonte di provenienza di tutte le entrate poste a copertura delle spese rendicontate, nonché a garantire la riconducibilità dell’importo sopra indicato, sotto il profilo dell’inerenza, alla campagna elettorale sostenuta in favore della lista partecipante alle elezioni comunali di Aosta.

I chiarimenti pervenuti dalla lista in data 23.02.2026 (ns. prot. n. 136) in merito ai punti di cui sopra sono risultati esaustivi e utili a superare i rilievi mossi.

Conclusa la fase istruttoria, il Collegio ha verificato il rispetto del limite di spesa - previsto dall’art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012 n. 96 - e, nel merito, la piena corrispondenza tra l’entità delle fonti e delle spese.

Per quel che attiene alle fonti, non risultano somme erogate da enti pubblici o ad essi equiparati.

³¹ Nel suddetto importo non sono stati conteggiati i servizi resi a titolo gratuito pari a complessivi euro 1.240,00, in quanto non previsti nel modello di rendicontazione da inviarsi in conformità all’art. 12 della l. n. 515/1993.

Con riguardo alle spese sostenute, le stesse risultano riconducibili alle tipologie di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e sono state sostenute nel periodo previsto dalla legge stessa.

Dall'indagine non emergono, quindi, profili di difformità rispetto alle norme che regolano le modalità di spesa relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità relative alla documentazione prodotta a supporto della lista.

Il Collegio, pertanto, ritiene di non formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista n. 1 "*Pour l'Autonomie*", salvo le considerazioni espresse sulle imprecisioni sopra descritte.

Lista n. 2 "LEGA SALVINI VALLE D'AOSTA"

Nei termini previsti dall'art. 12, comma 1, della l. n. 515/1993, la lista ha ottemperato all'obbligo di trasmissione del consuntivo delle spese elettorali sostenute con annesso prospetto delle relative fonti di finanziamento.

Alla data di avvio dell'iter istruttorio da parte del Collegio risultavano pervenute a questa Sezione due comunicazioni contenenti documentazione sottoscritta da soggetti differenti (nota prot. n. 1213 del 11.11.2025 a firma del legale rappresentante del partito locale e nota prot. n. 1253 del 05.12.2025 a firma del segretario regionale del partito).

Poiché la rendicontazione trasmessa in data 05.12.2025 a firma del segretario di partito e legale rappresentante di lista presentava analogo contenuto a quella oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Aosta, il Collegio, nelle more di ottenere delucidazioni rispetto a quanto sopra, ha avviato l'esame della documentazione trasmessa con la predetta nota del 05.12.2025.

Quanto alle fonti di finanziamento, il conto consuntivo in parola riportava un ammontare pari a complessivi euro 8.181,67, di cui euro 6.293,59 a titolo di "Risorse proprie della lista" a sostegno delle spese documentabili e di cui euro 1.888,08 a titolo di "Altri fondi: spese non documentate" a sostegno delle spese forfettarie.

Le spese dichiarate ammontavano complessivamente ad euro 8.181,67, di cui euro 6.293,59 ai sensi dell'art. 11, comma 1, della l. n. 515/1993 ed euro 1.888,08 ai sensi dell'art. 11, comma 2, della l. n. 515/1993.

Al termine dell'esame istruttorio espletato, il Collegio ha rilevato quanto segue:

- il valore complessivo delle spese documentabili prodotte non risultava coerente con quanto dichiarato, nel prospetto di rendicontazione, relativamente alle spese sostenute ai sensi dell'art. 11, comma 1, della l. n. 515/1993;
- per le spese forfettarie dichiarate ai sensi dell'art. 11, comma 2, della l. n. 515/1993, a differenza di quelle documentabili, non è stata dettagliata in modo puntuale la natura delle fonti di finanziamento poste a loro copertura;
- con riferimento a n. 10 fatture, alla luce della documentazione trasmessa, si sono rilevate alcune carenze informative attinenti all'inerenza ed alla tracciabilità del flusso di spesa sostenuto per la campagna indetta per le elezioni comunali di Aosta. Nello specifico:
 - con riferimento a n. 4 fatture non è stata prodotta documentazione utile a verificare la regolare tracciabilità del pagamento dichiarato (bonifico bancario, quietanza di pagamento, ecc.);
 - con riferimento a n. 6 fatture il fornitore non ha indicato in modo chiaro e verificabile, all'interno della descrizione del servizio oggetto di rendicontazione, un riferimento all'attinenza dello stesso alle attività di supporto della campagna per le elezioni comunali di Aosta.

Con nota del 10 febbraio 2026, prot. n. 111, i magistrati istruttori hanno chiesto precisazioni ed eventuali evidenze documentali utili a chiarire l'ammontare complessivo della copertura finanziaria e della relativa fonte di provenienza (sia per le spese documentabili che per quelle di natura forfettaria), nonché la riconducibilità della spesa prodotta, sotto il profilo dell'inerenza e della regolare tracciabilità finanziaria, alla campagna elettorale per le elezioni comunali di Aosta.

La documentazione trasmessa e i chiarimenti pervenuti dalla lista in merito ai punti di cui sopra in data 25.02.2026 (ns. prot. n. 142) sono risultati esaustivi e utili a superare i rilievi mossi.

In particolare, il Collegio prende atto che il prospetto delle fonti di finanziamento ri trasmesso determina complessivi euro 8.181,67 a valere sulle "Risorse proprie della lista".

Conclusa la fase istruttoria, il Collegio ha verificato il rispetto del limite di spesa - previsto dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012 n. 96 - e, nel merito, la piena corrispondenza tra l'entità delle fonti e delle spese.

Per quel che attiene alle fonti, non risultano somme erogate da enti pubblici o ad essi equiparati.

Con riguardo alle spese sostenute, le stesse risultano riconducibili alle tipologie di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e sono state sostenute nel periodo previsto dalla legge stessa.

Dall'indagine non emergono, quindi, profili di difformità rispetto alle norme che regolano le modalità di spesa relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità relative alla documentazione prodotta a supporto della lista.

Il Collegio, pertanto, ritiene di non formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista n. 2 "*Lega Valle d'Aosta*", salvo il monito di attenzionare, per le prossime elezioni comunali, la fase dell'individuazione del soggetto preposto alla trasmissione della documentazione di competenza di questo Collegio, oltre che la completezza della stessa e le considerazioni espresse sulle imprecisioni sopra descritte.

Lista n. 3 "LA RENAISSANCE VALDÔTAINE"

Nei termini previsti dall'art. 12, comma 1, della l. n. 515/1993 la lista ha ottemperato all'obbligo di trasmissione del consuntivo delle spese elettorali sostenute con annesso prospetto delle relative fonti di finanziamento.

Alla data di avvio dell'iter istruttorio da parte del Collegio risultavano pervenute presso questa Sezione due comunicazioni (nota prot. n. 1252 del 05.12.2025 e nota prot. n. 81 del 30.01.2026). Poiché la rendicontazione pervenuta in data 05.12.2025, a firma del legale rappresentante della lista, a differenza di quella successiva dallo stesso sottoscritta, presentava analogo contenuto a quella oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Aosta, il Collegio ha avviato l'esame della documentazione trasmessa con la predetta nota del 05.12.2025.

Quanto alle fonti di finanziamento, il conto consuntivo riportava un ammontare pari a complessivi euro 15.570,00, di cui euro 6.293,59 a titolo di "Risorse proprie della lista" a sostegno sia delle spese documentabili che di quelle forfettarie.

Le spese dichiarate ammontavano complessivamente ad euro 19.737,72, di cui euro 15.182,86 ai sensi dell'art. 11, comma 1, della l. n. 515/1993 ed euro 4.554,86 ai sensi dell'art. 11, comma 2, della l. n. 515/1993.

Al termine dell'esame istruttorio espletato, il Collegio ha rilevato quanto segue:

- il valore complessivo delle fonti di finanziamento dichiarate a rendiconto non risultava sufficiente a garantire copertura alle spese complessivamente dichiarate a rendiconto; ciò, qualora confermato, determinava la possibile insufficiente copertura del valore complessivo delle spese effettivamente sostenute;
- con riferimento a n. 4 fatture, alla luce della documentazione trasmessa, si sono riscontrate alcune carenze informative relative all'inerenza ed alla regolare tracciabilità del flusso di spesa sostenuto. Nello specifico:
 - per n. 1 fattura sulla copia del bonifico bancario prodotto è stato riportato in causale un numero di fattura diverso rispetto a quella allegata e rendicontata;
 - per n. 3 fatture il fornitore non ha indicato in modo chiaro e, all'interno della descrizione del servizio oggetto di rendicontazione, un riferimento alla campagna elettorale connessa alle elezioni comunali di Aosta;
- per n. 2 fatture la data dell'emissione del documento e del relativo pagamento è risultata successiva al periodo di rilevanza temporale ai fini del presente controllo;

Con note del 10 febbraio 2026, prot. n. 110 e del 12 marzo 2026 prot. n. 195, i magistrati istruttori hanno chiesto precisazioni ed eventuali evidenze documentali utili a chiarire l'ammontare complessivo della copertura finanziaria e della relativa fonte di provenienza (sia per le spese documentabili che per quelle di natura forfettaria), nonché la riconducibilità della spesa prodotta, sotto il profilo della rilevanza temporale, dell'inerenza e della regolare tracciabilità finanziaria, alla campagna elettorale per le elezioni comunali di Aosta.

I chiarimenti pervenuti in data 11.02.2026 e 17.03.2026 (ns. prot. n. 119 e n. 203) dalla lista in merito ai punti di cui sopra sono risultati esaustivi e utili a superare i rilievi mossi.

Conclusa la fase istruttoria, il Collegio ha verificato il rispetto del limite di spesa - previsto dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012 n. 96 - e, nel merito, la piena corrispondenza tra l'entità delle fonti e delle spese.

Per quel che attiene alle fonti, non risultano somme erogate da enti pubblici o ad essi equiparati. Con riguardo alle spese sostenute, le stesse risultano riconducibili alle tipologie di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e sono state sostenute nel periodo previsto dalla legge stessa.

Dall'indagine non emergono, quindi, profili di difformità rispetto alle norme che regolano le modalità di spesa relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità relative alla documentazione prodotta a supporto della lista.

Il Collegio, pertanto, ritiene di non formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista n. 1 *“La Renaissance”*, salvo le considerazioni espresse sulle imprecisioni sopra descritte.

Lista n. 4 “GIORGIA MELONI FRATELLI D'ITALIA”

La lista, con nota del 22.01.2026 (prot. n. 54/2026), ha ottemperato all'obbligo di trasmissione del consuntivo delle spese elettorali sostenute, con annesso prospetto delle relative fonti di finanziamento, oltre il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della l. n. 515/1993, ancorché riconducibile a “mero ritardo”³².

I suddetti prospetti risultano sottoscritti dal segretario amministrativo e legale rappresentante del partito nazionale.

Quanto alle fonti di finanziamento, il conto consuntivo evidenzia una somma complessiva pari a euro 5.714,56, derivante da “Risorse proprie della lista”.

Le spese dichiarate, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della l. n. 515/1993, ammontano complessivamente ad euro 5.714,56.

Non sono state rendicontate spese ai sensi dell'art. 11, comma 2, della l. n. 515/1993.

Conclusa la fase istruttoria, il Collegio ha verificato il rispetto del limite di spesa - previsto dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012 n. 96 - e, nel merito, la piena corrispondenza tra l'entità delle fonti e delle spese.

Per quel che attiene alle fonti, non risultano somme erogate da enti pubblici o ad essi equiparati. Con riguardo alle spese sostenute, le stesse sono riconducibili alle tipologie di cui al comma 1 dell'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e risultano sostenute nel periodo previsto dalla legge stessa.

Dall'indagine non emergono, quindi, profili di difformità rispetto alle norme che regolano le modalità di spesa relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità relative alla documentazione prodotta a supporto della lista.

³² Sul punto cfr. sopra Parte Generale

Il Collegio, pertanto, ritiene di non formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista n. 4 *“Giorgia Meloni Fratelli d’Italia”*, salvo le raccomandazioni al rispetto del termine per il deposito della documentazione.

Lista n. 5 “FORZA ITALIA BERLUSCONI PER AOSTA”

Nei termini previsti dall’art. 12, comma 1, della l. n. 515/1993 la lista, con nota prot. n. 1233/2025, ha ottemperato all’obbligo di trasmissione del consuntivo delle spese elettorali sostenute, con annesso prospetto delle relative fonti di finanziamento.

I suddetti prospetti risultano sottoscritti dall’amministratore del partito nazionale.

Quanto alle fonti di finanziamento, il conto consuntivo riportava un ammontare pari a complessivi euro 5.170,00 a titolo di *“Risorse proprie della lista”* a sostegno delle spese documentabili.

Le spese dichiarate, ai sensi dell’art. 11, comma 1, della l. n. 515/1993, ammontano complessivamente ad euro 5.170,00.

La lista ha precisato che le spese di cui all’art. 11, comma 2, della l. n. 515/1993 sono state riportate nel prospetto per mere finalità dichiarative (e non in quanto realmente sostenute) per un importo di euro 1.551,02.

Al termine dell’esame istruttorio espletato, il Collegio, con riferimento all’importo complessivo rendicontato ha rilevato alcune carenze informative attinenti all’inerenza ed alla tracciabilità del flusso di spesa sostenuto per la campagna indetta per le elezioni comunali di Aosta.

Con riferimento alle n. 5 fatture prodotte, invero, non risultava allegata documentazione utile a verificare la regolare tracciabilità del pagamento dichiarato (bonifico bancario, quietanza di pagamento o altre evidenze documentali assimilabili).

Rispetto ad una fattura è stata altresì rilevata la necessità di acquisire maggiori elementi informativi per verificare l’attinenza del servizio rendicontato all’attività propria di supporto della campagna per le elezioni di interesse.

Con nota del 10 febbraio 2026, prot. n. 109, i magistrati istruttori hanno chiesto precisazioni ed eventuali evidenze documentali utili a chiarire la riconducibilità della spesa rendicontata, sotto il profilo dell’inerenza e della regolare tracciabilità finanziaria, alla campagna elettorale per le elezioni comunali.

I chiarimenti pervenuti in data 18.02.2026 (ns. prot. n. 132) dalla lista in merito ai punti di cui sopra sono risultati esaustivi e utili a superare i rilievi mossi.

Conclusa la fase istruttoria, il Collegio ha verificato il rispetto del limite di spesa - previsto dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012 n. 96 - e, nel merito, la piena corrispondenza tra l'entità delle fonti e delle spese.

Per quel che attiene alle fonti, non risultano somme erogate da enti pubblici o ad essi equiparati. Con riguardo alle spese sostenute, le stesse risultano riconducibili alle tipologie di cui al comma 1 dell'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e sono state sostenute nel periodo previsto dalla legge stessa.

Dall'indagine non emergono, quindi, profili di difformità rispetto alle norme che regolano le modalità di spesa relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità relative alla documentazione prodotta a supporto della lista.

Il Collegio, pertanto, ritiene di non formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista n. 1 *"Forza Italia Berlusconi per Aosta"*, salvo le considerazioni espresse sulle imprecisioni sopra descritte.

Lista n. 6 "VALLE D'AOSTA APERTA"

La lista, con propria nota del 23.01.2026 (prot. n. 55/2026), ha ottemperato all'obbligo di trasmissione del consuntivo delle spese elettorali sostenute, con annesso prospetto delle relative fonti di finanziamento, oltre al termine previsto dall'art. 12, comma 1 della L. n. 515/1993, ancorché riconducibile a "mero ritardo"³³.

I suddetti prospetti risultano sottoscritti dal legale rappresentante di lista.

Quanto alle fonti di finanziamento, il conto consuntivo riportava un ammontare pari a complessivi euro 10.614,91 a titolo di "Risorse proprie del partito" a sostegno delle spese documentabili e delle spese forfettarie.

Le spese dichiarate ammontano complessivamente ad euro 10.614,91³⁴, di cui euro 8.838,76 ai sensi dell'art. 11, comma 1, della l. n. 515/1993 ed euro 1.776,15 ai sensi dell'art. 11, comma 2, della l. n. 515/1993.

³³ Sul punto cfr. sopra Parte Generale

³⁴ Nel suddetto importo non sono state conteggiate i servizi resi a titolo gratuito pari a complessivi euro 4.375,00, in quanto non previsti nel modello di rendicontazione da inviarsi in conformità all'art. 12 della l. n. 515/1993.

A seguito dell'esame istruttorio espletato, tuttavia, tenuto conto della documentazione trasmessa, il Collegio ha rilevato una criticità in ordine alla corretta ricostruzione dell'importo rendicontabile a valere su una fattura.

Nel documento contabile in parola e nel correlato bonifico bancario, infatti, veniva indicato l'importo di euro 312,00 per lo svolgimento di una generica prestazione pubblicitaria, nulla precisando in ordine alla riconducibilità parziale e/o totale della stessa alle spese sostenute dalla lista per la campagna per le elezioni comunali di Aosta. Nel prospetto di rendicontazione trasmesso a questa Sezione, invero, tale fattura viene rendicontata per il minore importo di euro 156,00.

Con nota del 10 febbraio 2026, prot. n. 117, i magistrati istruttori hanno chiesto precisazioni ed eventuali evidenze documentali utili a chiarire la criticità evidenziata.

I chiarimenti pervenuti in data 12.02.2026 (ns. prot. n. 122) dalla lista in merito al punto di cui sopra sono risultati esaustivi e utili a superare i rilievi mossi.

Conclusa la fase istruttoria, il Collegio ha verificato il rispetto del limite di spesa - previsto dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012 n. 96 - e, nel merito, la piena corrispondenza tra l'entità delle fonti e delle spese.

Per quel che attiene alle fonti, non risultano somme erogate da enti pubblici o ad essi equiparati. Con riguardo alle spese sostenute, le stesse risultano riconducibili alle tipologie di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e sono state sostenute nel periodo previsto dalla legge stessa.

Dall'indagine non emergono, quindi, profili di difformità rispetto alle norme che regolano le modalità di spesa relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità relative alla documentazione prodotta a supporto dalla lista.

Il Collegio, pertanto, ritiene di non formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista n. 6 "*Valle d'Aosta Aperta*", salvo le raccomandazioni al rispetto del termine per il deposito della documentazione, nonché le considerazioni espresse sulle imprecisioni sopra descritte.

Lista n. 7 "UNION VALDÔTAINE"

Nei termini previsti dall'art. 12, comma 1, della l. n. 515/1993 la lista, con nota prot. n. 1257 del 09.12.2025, ha ottemperato all'obbligo di trasmissione del consuntivo delle spese elettorali sostenute, con annesso prospetto delle relative fonti di finanziamento.

I suddetti prospetti risultano sottoscritti dal tesoriere e committente del partito.

Quanto alle fonti di finanziamento, il conto consuntivo riportava un ammontare pari a complessivi euro 15.825,14 a titolo di "Risorse proprie del partito" a sostegno delle spese documentabili e delle spese forfettarie.

Le spese dichiarate ammontavano complessivamente ad euro 20.572,68, di cui euro 15.825,14 ai sensi dell'art. 11, comma 1, della l. n. 515/1993 ed euro 4.747,54 ai sensi dell'art. 11, comma 2, della l. n. 515/1993.

Da un'analisi preliminare il Collegio ha preso atto che la rendicontazione trasmessa dalla lista non presentava analogo contenuto a quella oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Aosta.

Al riguardo, si rilevava un disallineamento dei valori delle spese rendicontate ai sensi dell'art. 11, comma 2, della l. n. 515/1993. Si osservava, inoltre, come nel prospetto trasmesso al Comune, recante il dettaglio delle fonti di finanziamento, venivano individuate le risorse allocate a piena copertura di tutte le spese rendicontate (sia quelle documentabili che quelle forfettarie), a differenza di quanto riscontrabile nel prospetto trasmesso a questa Sezione. Documento ove, invero, non risultava precisata la natura e la fonte di finanziamento allocata a copertura delle spese di cui all'art. 11, comma 2, della l. n. 515/1993, il cui importo veniva riportato in misura maggiore rispetto a quello indicato nel prospetto pubblicato dal Comune. Con nota del 10 febbraio 2026, prot. n. 116, i magistrati istruttori hanno chiesto precisazioni ed eventuali evidenze documentali utili a chiarire l'ammontare complessivo della copertura finanziaria e della relativa fonte di provenienza (sia per le spese documentabili che per quelle di natura forfettaria) della spesa rendicontata a supporto della campagna elettorale per le elezioni comunali di Aosta.

Il rendiconto delle spese riallineato alle fonti di finanziamento³⁵ e i chiarimenti pervenuti in data 24.02.2026 (ns. prot. n. 141) in merito ai punti di cui sopra sono risultati esaustivi e utili a superare i rilievi mossi.

Conclusa la fase istruttoria, il Collegio ha verificato il rispetto del limite di spesa - previsto dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012 n. 96 - e, nel merito, la piena corrispondenza tra l'entità delle fonti e delle spese.

Per quel che attiene alle fonti, non risultano somme erogate da enti pubblici o ad essi equiparati.

³⁵ Fonti di finanziamento rideterminate in misura pari a complessivi euro 20.572,68 a titolo di "Risorse proprie del partito".

Con riguardo alle spese sostenute, le stesse risultano riconducibili alle tipologie di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e sono state sostenute nel periodo previsto dalla legge stessa.

Dall'indagine non emergono, quindi, profili di difformità rispetto alle norme che regolano le modalità di spesa relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità relative alla documentazione prodotta a supporto della lista.

Il Collegio, pertanto, ritiene di non formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista n. 7 "*Union Valdôtaine*", salvo le considerazioni espresse sulle imprecisioni sopra descritte.

Lista n. 8 "STELLA ALPINA - RASSEMBLEMENT VALDÔTAIN"

Nei termini previsti dall'art. 12, comma 1, della l. n. 515/1993 la lista, con note prot. n. 1260/2025 e prot. n. 1270/2025, ha ottemperato all'obbligo di trasmissione del consuntivo delle spese elettorali sostenute con annesso prospetto delle relative fonti di finanziamento.

I suddetti prospetti risultano sottoscritti dal legale rappresentante della lista.

Quanto alle fonti di finanziamento, il conto consuntivo riportava un ammontare pari a complessivi euro 15.505,65 a titolo di "Risorse proprie del partito" a sostegno delle spese documentabili e delle spese forfettarie.

Le spese dichiarate ammontavano complessivamente ad euro 15.505,65, di cui euro 11.927,42 ai sensi dell'art. 11, comma 1, della l. n. 515/1993 ed euro 3.578,23 ai sensi dell'art. 11, comma 2, della l. n. 515/1993.

Da un'analisi preliminare il Collegio prendeva atto che la rendicontazione trasmessa dalla lista non presentava analogo contenuto a quella oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Aosta.

In particolare, dalla documentazione pubblicata sul sito del Comune la lista rendicontava un valore complessivo di spese (documentabili e forfettarie) lievemente disallineato rispetto al valore complessivamente comunicato a questo Collegio.

A seguito dell'attività istruttoria espletata è emerso, inoltre, come per una fattura sia stata rendicontata, fra le attività di cui alla lett. c) dell'art. 11, comma 1, l. n. 515/1993, una prestazione d'opera di un fornitore che presentava profili di potenziali incompatibilità con l'attività imprenditoriale dallo stesso ordinariamente svolta.

Con nota del 10 febbraio 2026, prot. n. 114, i magistrati istruttori hanno chiesto precisazioni ed eventuali evidenze documentali utili a giustificare l'incoerenza rilevata tra i dati trasmessi al Comune e quelli pervenuti a questa Sezione, nonché a chiarire la criticità segnalata sulla fattura in parola.

La documentazione trasmessa e i chiarimenti pervenuti in data 25.02.2026 (ns. prot. n. 148) in merito ai punti di cui sopra sono risultati esaustivi e utili a superare i rilievi mossi.

Conclusa la fase istruttoria, il Collegio ha verificato il rispetto del limite di spesa - previsto dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012 n. 96 - e, nel merito, la piena corrispondenza tra l'entità delle fonti e delle spese.

Per quel che attiene alle fonti, non risultano somme erogate da enti pubblici o ad essi equiparati. Con riguardo alle spese sostenute, le stesse risultano riconducibili alle tipologie di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e sono state sostenute nel periodo previsto dalla legge stessa.

Dall'indagine non emergono, quindi, profili di difformità rispetto alle norme che regolano le modalità di spesa relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità relative alla documentazione prodotta a supporto dalla lista.

Il Collegio, pertanto, ritiene di non formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista n. 8 "*Stella Alpina - Rassemblement Valdôtain*", salvo le considerazioni espresse sulle imprecisioni sopra descritte.

Lista n. 9 "FEDERALISTI PROGRESSISTI VALLE D'AOSTA - PARTITO DEMOCRATICO -+ AOSTA - PSI"

Nei termini previsti dall'art. 12, comma 1, della l. n. 515/1993 la lista, con nota del 12.12.2025 (prot. n. 1269 del 15.12.2025), ha ottemperato all'obbligo di trasmissione del consuntivo delle spese elettorali sostenute con annesso prospetto delle relative fonti di finanziamento.

I suddetti prospetti risultano sottoscritti dalla committente di lista.

Quanto alle fonti di finanziamento, il conto consuntivo riportava un ammontare pari a complessivi euro 8.843,88 a titolo di "Risorse proprie del partito" a sostegno delle spese documentabili e delle spese forfettarie.

Le spese dichiarate ammontavano complessivamente ad euro 8.843,88³⁶, di cui euro 7.369,90 ai sensi dell'art. 11, comma 1, della l. n. 515/1993 ed euro 1.473,98 ai sensi dell'art. 11, comma 2, della l. n. 515/1993.

A seguito dell'esame istruttorio espletato, il Collegio ha rilevato quanto segue:

- il valore complessivo delle spese documentabili prodotte risultava di importo maggiore rispetto a quello indicato all'interno del rendiconto ai sensi dell'art. 11 comma 1, della l. n. 515/1993; ciò, qualora confermato, avrebbe determinato la potenziale insufficiente copertura del valore complessivo delle spese rendicontate;
- relativamente all'importo complessivo rendicontato, alla luce della documentazione trasmessa, si sono riscontrate alcune carenze informative attinenti all'inerenza ed alla regolare tracciabilità del flusso di spesa sostenuto per la campagna indetta per le elezioni comunali di Aosta. Nello specifico:
 - con riferimento a n. 3 spese rendicontate non è stato prodotto il relativo documento giustificativo e, pertanto, l'importo dichiarato non risultava verificabile sotto il profilo della pertinenza temporale e della specifica inerenza alla campagna elettorale per le comunali; in particolare, per un prestatore d'opera occasionale non risultava prodotta documentazione utile ad attestare la correlata regolarità degli adempimenti fiscali al medesimo richiesti dalla legge;
 - una fattura emessa non risultava supportata da documentazione idonea ad attestarne l'inerenza alla campagna per le elezioni comunali di Aosta, in quanto riferita alle elezioni regionali (non oggetto di scrutinio dal presente Collegio);
 - con riferimento a n. 3 fatture non è stata prodotta documentazione utile a verificare la regolare tracciabilità del pagamento dichiarato (bonifico bancario, quietanza di pagamento o altre evidenze documentali assimilabili);
 - con riferimento ad una distinta contenente il prospetto del rimborso spese sostenute da un prestatore d'opera occasionale, si osservava come una quota parte dell'importo risultava essere stato pagato in contanti, modalità ritenuta da attenzionarsi ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 del DL n. 84/2025 ("Decreto Fiscale").

³⁶ Nel suddetto importo non sono state conteggiate i servizi resi a titolo gratuito pari a complessivi euro 100,00, in quanto non previsti nel modello di rendicontazione da inviarsi in conformità all'art. 12 della l. n. 515/1993.

Con nota del 10 febbraio 2026, i magistrati istruttori hanno chiesto precisazioni ed eventuali evidenze documentali utili a chiarire l'ammontare complessivo della copertura finanziaria e della relativa fonte di provenienza (sia per le spese documentabili che per quelle di natura forfettaria), nonché la riconducibilità della spesa, sotto il profilo dell'inerenza, della regolarità fiscale e della tracciabilità finanziaria, alla campagna elettorale per le elezioni comunali di Aosta. La documentazione trasmessa e i chiarimenti pervenuti in data 25.02.2026 e 10 marzo 2026 (ns. prot. n. 146 e n. 181) in merito ai punti di cui sopra sono risultati esaustivi e utili a superare i rilievi mossi.

In particolare, la Sezione prende atto che, alla luce delle proprie osservazioni, il prospetto delle spese rendicontate ritrasmesso in data 10.03.2026 indichi un valore complessivo aggiornato di euro 8.830,86, di cui euro 7.359,05 a titolo di spese documentabili ed euro 1.471,81 a titolo di spese forfettarie. Le fonti di finanziamento si confermano idonee a coprire i predetti importi.

Conclusa la fase istruttoria, il Collegio ha verificato il rispetto del limite di spesa - previsto dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012 n. 96 - e, nel merito, la piena corrispondenza tra l'entità delle fonti e delle spese.

Per quel che attiene alle fonti, non risultano somme erogate da enti pubblici o ad essi equiparati. Con riguardo alle spese sostenute, le stesse risultano riconducibili alle tipologie di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e sono state sostenute nel periodo previsto dalla legge stessa.

Dall'indagine non emergono, quindi, profili di difformità rispetto alle norme che regolano le modalità di spesa relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità relative alla documentazione prodotta a supporto dalla lista.

Il Collegio, pertanto, ritiene di non formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista n. 9 "*Federalisti progressisti Valle d'Aosta – Partito democratico -+ Aosta – PSI*", salvo le considerazioni espresse per le imprecisioni sopra descritte.

Lista n. 10 "REV"

Nei termini previsti dall'art. 12, comma 1, della l. n. 515/1993 la lista, con nota del 12.12.2025 (prot. n. 1278/2025), ha ottemperato all'obbligo di trasmissione del consuntivo delle spese elettorali sostenute, con annesso prospetto delle relative fonti di finanziamento.

I suddetti prospetti risultano sottoscritti dal committente della lista.

Quanto alle fonti di finanziamento, il conto consuntivo riportava un ammontare pari a complessivi euro 1.963,67 a titolo di “Altri fondi” a sostegno delle spese documentabili e delle spese forfettarie.

Le spese dichiarate ammontavano complessivamente ad euro 2.356,40, di cui euro 1.963,67 ai sensi dell’art. 11, comma 1, della l. n. 515/1993 ed euro 392,73 ai sensi dell’art. 11, comma 2, della l. n. 515/1993.

A seguito dell’attività istruttoria espletata, il Collegio ha rilevato quanto segue:

- con riferimento alle spese forfettarie dichiarate nel rendiconto, ai sensi dell’art. 11 comma 2 della l. n. 515/1993 non risultavano indicate, nel prospetto relativo alle fonti di finanziamento, le relative risorse a copertura; ciò, qualora confermato, avrebbe determinato la potenziale insufficiente copertura del valore complessivo delle spese rendicontate;
- con riferimento all’importo complessivo rendicontato, alla luce della documentazione trasmessa, erano riscontrabili alcune carenze informative attinenti alla pertinenza temporale, all’inerenza ed alla tracciabilità del flusso di spesa sostenuto per la campagna delle elezioni comunali di Aosta. Nello specifico:
 - con riferimento a n. 1 fattura non è stata prodotta documentazione utile a verificare la regolare tracciabilità del pagamento dichiarato (bonifico bancario, quietanza di pagamento, ecc.);
 - con riferimento a n. 6 fatture il fornitore non ha indicato in modo chiaro e verificabile, all’interno della descrizione del servizio oggetto di rendicontazione, un riferimento dell’attinenza dello stesso alle attività a supporto della campagna per le elezioni comunali di Aosta;
 - con riferimento a n. 2 fatture la data dell’emissione del documento e del relativo pagamento risultava successiva al periodo di rilevanza temporale ai fini del presente controllo, ossia l’arco temporale intercorrente tra il 25 luglio 2025 ed il 12 ottobre 2025.

Con note del 10 febbraio 2026, prot. n. 113 e del 12 marzo 2026, prot. n. 194, i magistrati istruttori hanno chiesto precisazioni ed eventuali evidenze documentali utili a chiarire l’ammontare complessivo della copertura finanziaria e della relativa fonte di provenienza (sia per le spese documentabili che per quelle di natura forfettaria), nonché la riconducibilità della spesa, sotto il

profilo dell'inerenza, della regolarità fiscale e della tracciabilità finanziaria, alla campagna elettorale per le elezioni comunali di Aosta.

La documentazione trasmessa (fra cui anche il rendiconto spese riallineato alle fonti di finanziamento³⁷) e i chiarimenti pervenuti in merito ai punti di cui sopra in data 25.02.2026 e 19.03.2026 (ns. prot. n. 145 e n. 214) sono risultati esaustivi e utili a superare i rilievi mossi.

Conclusa la fase istruttoria, il Collegio ha verificato il rispetto del limite di spesa - previsto dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012 n. 96 - e, nel merito, la piena corrispondenza tra l'entità delle fonti e delle spese.

Per quel che attiene alle fonti, non risultano somme erogate da enti pubblici o ad essi equiparati. Con riguardo alle spese sostenute, le stesse risultano riconducibili alle tipologie di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e sono state sostenute nel periodo previsto dalla legge stessa.

Dall'indagine non emergono, quindi, profili di difformità rispetto alle norme che regolano le modalità di spesa relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità relative alla documentazione prodotta a supporto dalla lista.

Il Collegio, pertanto, ritiene di non formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista n. 10 "REV", salvo le considerazioni espresse per le imprecisioni sopra descritte.

Lista n. 11 "ALLEANZA VERDI SINISTRA - EUROPA VERDE - SINISTRA ITALIANA"

La lista, con nota del 23.01.2026 (prot. n. 53/2026), ha ottemperato all'obbligo di trasmissione del consuntivo delle spese elettorali sostenute, con annesso prospetto delle relative fonti di finanziamento, oltre il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della l. n. 515/1993, ancorché riconducibile a "mero ritardo"³⁸.

I suddetti prospetti risultano sottoscritti dal legale rappresentante di lista.

Quanto alle fonti di finanziamento, il conto consuntivo riportava un ammontare pari a complessivo di euro 5.713,75 a titolo di "Altri fondi" a sostegno delle spese documentali e delle spese forfettarie.

³⁷ Fonti di finanziamento rideterminato in complessivi euro 2.356,40 a titolo di "Altri fondi".

³⁸ Sul punto cfr. sopra Parte Generale

Le spese dichiarate ammontavano complessivamente ad euro 5.713,75, di cui euro 4.761,46 ai sensi dell'art. 11, comma 1, della l. n. 515/1993 ed euro 952,29 ai sensi dell'art. 11, comma 2, della l. n. 515/1993.

A seguito dell'esame istruttorio espletato, il Collegio ha rilevato quanto segue:

- il valore complessivo delle spese documentabili prodotte risultava di importo maggiore rispetto a quello delle spese dichiarate all'interno del rendiconto ai sensi dell'art. 11, comma 1, della l. n. 515/1993; ciò, qualora confermato, determinava la possibile insufficiente copertura del valore complessivo delle spese effettivamente sostenute;
- in relazione all'importo complessivo rendicontato, alla luce della documentazione trasmessa, si sono riscontrate alcune carenze informative attinenti all'inerenza ed alla tracciabilità del flusso di spesa sostenuto per la campagna indetta per le elezioni comunali di Aosta.

Nello specifico:

- con riferimento a n. 3 spese rendicontate non è stato prodotto il relativo documento giustificativo e, pertanto, l'importo dichiarato non è risultato verificabile sotto il profilo della pertinenza temporale e della specifica inerenza alla campagna elettorale per le comunali di Aosta;
- con riferimento a n. 2 fatture non è stata prodotta documentazione utile a verificare la regolare tracciabilità del pagamento dichiarato (bonifico bancario, quietanza di pagamento o altre evidenze documentali assimilabili);
- con riferimento a n. 6 fatture il fornitore non ha indicato in modo chiaro e verificabile, all'interno della descrizione del servizio oggetto di rendicontazione, un riferimento dell'attinenza dello stesso alle attività di supporto della campagna per le elezioni comunali di Aosta;
- con riguardo a n. 1 fattura il fornitore ha indicato, all'interno della descrizione del servizio oggetto di rendicontazione, un riferimento alla campagna elettorale regionale.

Con note del 10 febbraio 2026, prot. n. 107 e del 12 marzo 2026, prot. n. 196, i magistrati istruttori hanno chiesto precisazioni ed eventuali evidenze documentali utili a chiarire la riconducibilità della spesa, sotto il profilo dell'inerenza e della regolare tracciabilità finanziaria, alla campagna elettorale per le elezioni comunali di Aosta.

La documentazione trasmessa e i chiarimenti pervenuti in data 25.02.2026 e 18.03.2026 (ns. prot. n. 143 e n. 206) in merito ai punti di cui sopra sono risultati esaustivi e utili a superare i rilievi mossi.

Conclusa la fase istruttoria, il Collegio ha verificato il rispetto del limite di spesa - previsto dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012 n. 96 - e, nel merito, la piena corrispondenza tra l'entità delle fonti e delle spese.

Per quel che attiene alle fonti, non risultano somme erogate da enti pubblici o ad essi equiparati. Con riguardo alle spese sostenute, le stesse risultano riconducibili alle tipologie di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e sono state sostenute nel periodo previsto dalla legge stessa.

Dall'indagine non emergono, quindi, profili di difformità rispetto alle norme che regolano le modalità di spesa relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità relative alla documentazione prodotta a supporto della lista.

Il Collegio, pertanto, ritiene di non formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista n. 11 *“Alleanza Verdi Sinistra – Europa Verde – Sinistra Italiana”*, salvo le raccomandazioni al rispetto del termine per il deposito della documentazione, nonché le considerazioni espresse per le imprecisioni sopra descritte.

Coalizione di lista “ROCCO – FADDA”

La Coalizione “Rocco-Fadda” è composta dalle seguenti liste: REV, Stella Alpina-Rassemblement Valdôtain, Partito Democratico/Psi/+Aosta, Pour l'Autonomie e Union Valdôtaine.

La lista capofila, con nota prot. n. 1258/2025 a firma del legale rappresentante della stessa, autonomamente ha trasmesso il consuntivo delle spese elettorali sostenute, con annesso prospetto delle relative fonti di finanziamento.

I suddetti prospetti risultano sottoscritti, giusta delega conferita, dal tesoriere e committente della lista capofila.

Quanto alle fonti di finanziamento, il conto consuntivo trasmesso riportava un ammontare pari a complessivi euro 17.311,56, di cui euro 5.111,56 a titolo di “Risorse proprie della coalizione” ed euro 12.200,00 a titolo di “Altri fondi” a sostegno delle spese documentabili e delle spese forfettarie dichiarate.

Le spese dichiarate ammontavano complessivamente ad euro 22.353,90, di cui euro 17.160,44 ai sensi dell'art. 11, comma 1, della l. n. 515/1993 ed euro 5.193,46 ai sensi dell'art. 11, comma 2, della l. n. 515/1993.

Da un'analisi preliminare il Collegio ha preso atto che la rendicontazione trasmessa dalla lista capofila non presentava analogo contenuto a quella oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Aosta.

In particolare, si rilevava un disallineamento dei valori delle spese rendicontate ai sensi dell'art. 11, comma 2, della L. n. 515/1993.

Si osservava, inoltre, come nel prospetto trasmesso al Comune, recante il dettaglio delle fonti di finanziamento, venivano individuate le risorse allocate a piena copertura di tutte le spese rendicontate (sia quelle documentabili che quelle forfettarie), a differenza di quanto riscontrabile nel prospetto trasmesso a questa Sezione. Documento ove, invero, non risultava precisata la natura e la fonte di finanziamento allocata a copertura delle spese di cui all'art. 11, comma 2 della l. n. 515/1993 il cui importo veniva riportato in misura maggiore rispetto a quello indicato nel prospetto pubblicato dal Comune.

Dall'esame istruttorio, inoltre, il Collegio ha rilevato le seguenti carenze informative:

- con riferimento ad una spesa sostenuta si è riscontrato un disallineamento fra le coordinate bancarie utilizzate dal soggetto pagatore con quelle ordinariamente utilizzate dal partito per tutti gli altri movimenti finanziari;
- per n. 2 fatture emesse da alcuni prestatori d'opera occasionali non sono risultate prodotte le documentazioni utili ad attestare la correlata regolarità degli adempimenti fiscali ai medesimi richiesti dalla legge.

Con nota del 10 febbraio 2026, prot. n. 115, i magistrati istruttori hanno chiesto precisazioni ed eventuali evidenze documentali utili a chiarire le criticità evidenziate, nonché l'ammontare complessivo della copertura finanziaria e della relativa fonte di provenienza sia per le spese documentabili che per quelle di natura forfettaria rendicontate a supporto della campagna elettorale per le elezioni comunali di Aosta.

La documentazione trasmessa e i chiarimenti pervenuti in data 24.02.2026 (ns. prot. n. 140) in merito ai punti di cui sopra sono risultati esaustivi e utili a superare i rilievi mossi.

In particolare, il rendiconto delle spese ritrasmesso risulta riallineato alle fonti di finanziamento³⁹.

Conclusa la fase istruttoria, il Collegio ha verificato il rispetto del limite di spesa - previsto dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012 n. 96 - e, nel merito, la piena corrispondenza tra l'entità delle fonti e delle spese.

Per quel che attiene alle fonti, non risultano somme erogate da enti pubblici o ad essi equiparati. Con riguardo alle spese sostenute, le stesse risultano riconducibili alle tipologie di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e sono state sostenute nel periodo previsto dalla legge stessa.

Dall'indagine non emergono, quindi, profili di difformità rispetto alle norme che regolano le modalità di spesa relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità relative alla documentazione prodotta a supporto della lista.

Il Collegio, pertanto, ritiene di non formulare osservazioni in ordine al rendiconto della Coalizione *"Rocco - Fadda"*, salvo le considerazioni espresse per le imprecisioni sopra descritte.

³⁹ Fonti di finanziamento rideterminate in misura pari a complessivi euro 22.505,02 a titolo di "Risorse proprie del partito" e "Altri fonti".

